



Città di Lecce

Protocollo Generale n. 12026 del 24-04-2014
Registro Ordinanze n. 487 del 24-04-2014

Oggetto: ordinanza per la tutela del patrimonio pubblico, della convivenza civile, del decoro e della fruibilità degli spazi pubblici in via Duca degli Abruzzi.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- via Duca degli Abruzzi è stata oggetto di persistenti richieste di intervento avanzate da parte di residenti ai vari organi di polizia e ad uffici dell'Amministrazione comunale, in relazione a ricorrenti problematiche dovute a risse, ubriachezza molesta, deiezioni, rumori e schiamazzi ed altri comportamenti che creano nocimento alla sicurezza urbana, provocati da gruppi di persone richiamate sul posto dalla presenza di esercizi commerciali che, per le caratteristiche di gestione e di generi posti in vendita, ne costituiscono centri di aggregazione;
- i fatti sopra descritti sono stati accertati dagli interventi operati dalle forze di polizia che hanno registrato ripetuti episodi di schiamazzi, disturbo della quiete pubblica e occupazione degli spazi pubblici, accompagnati in alcuni casi anche da atti di violenza sulle persone, dovuti all'abuso di alcool;
- tali episodi sono accompagnati sovente dall'abbandono, dopo l'uso, sulla strada di contenitori di bevande ed alimenti, rifiuti ed altro genere che creano pericolo alle persone in transito;
- soggetti, sempre nella via sopraindicata, usano sedersi sui gradini delle case, urinare e defecare per strada, impedendo il transito regolare alle persone costringendole ad utilizzare percorsi alternativi ed impedendo di usufruire degli spazi pubblici;
- tali fenomeni descritti si verificano, solitamente, dopo le ore 21,00;

CONSIDERATO CHE

- la predetta situazione sta assumendo dimensioni rilevanti e che giungono sempre più numerose segnalazioni da parte di cittadini e residenti che lamentano il disagio subito e l'impossibilità di godere pienamente degli spazi pubblici;
- più volte il Comitato provinciale dell'Ordine e della sicurezza pubblica ha trattato tale problematiche e da ultimo nella riunione del 07/04/2014, convocata a seguito della grave aggressione occorsa in danno di un cittadino extracomunitario si è determinato di effettuare interventi di controllo, soprattutto in orario serale e notturno, da parte dei vari organi di polizia, finalizzati a contrastare fenomeni di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza urbana;

RITENUTO CHE

- per le ragioni esposte in premessa, sussiste la reale necessità di contrastare comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà determinati solitamente dall'abuso

nell'assunzione di bevande alcoliche, che sono fonte di segnalazione da parte dei cittadini e degli organi di stampa;

- i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini frequentatori abituali di via Duca degli Abruzzi, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani;
- per le ragioni già esposte, con l'approssimarsi della stagione estiva, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alla peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini;
- le evidenti ragioni di interesse pubblico possano essere salvaguardate mediante il divieto di vendita di bevande alcoliche da parte degli esercizi commerciali siti in via Duca degli Abruzzi, e di assembramento e bivacco;
- è necessario adottare ulteriori provvedimenti, oltre quelli già previsti dall'ordinamento nazionale, con il fine specifico di limitare e prevenire i problemi di abuso di alcool e consentire la libera circolazione e la fruibilità degli spazi pubblici a tutti i cittadini.

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267, ed in particolare:

- l'art. 54, come novellato dal DL 23/05/2008, n. 92 convertito con legge 24/07/2008, n. 125 e, specificatamente il comma 4, ai sensi del quale *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;
- l'art. 54 succitato prevede inoltre che il Sindaco *"In casi di emergenza, connessi, con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici"*;
- l'art. 7 bis, comma 1, ai sensi del quale *"salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro"*;
- l'art. 7 bis, comma 1 bis, ai sensi del quale *"la sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero specifiche norme regolamentari"*.

VISTO l'art. 2 lettera d) – e) del Decreto del Ministro dell'Interno del 5.8.2008, secondo cui il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità nonché i comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati;

VISTO l'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della legge 24/07/2008, n. 125 di conversione del DL 23/05/2008, n. 92;

VISTA la relazione del Comandante del Corpo della Polizia Municipale del 14/02/2014 prot. gen. n.17082/14;

PRESO ATTO che in data 15/04/2014 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto come previsto dall'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, come novellato dalla legge 24/07/2008, n. 125

ORDINA


- 1) in via Duca degli Abruzzi in Lecce è vietato:
 - consumare in luogo pubblico e/o di uso pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo all'interno dei locali e gli spazi concessi agli esercizi pubblici di somministrazione;
 - abbandonare in luogo pubblico, fuori dai cestini getta-carta, qualunque contenitore vuoto di bevande e/o alimenti;
 - usare tali aree pubbliche per soddisfare bisogni corporali;
 - bivaccare o sistemare ogni tipo di giaciglio sugli spazi predetti anche non soggetti al pubblico transito pertanto anche davanti alle porte;
 - sedersi sulle scale o sui bordi della strada;
- 2) in via Duca degli Abruzzi in Lecce, dalle ore 21,00 alle ore 7,00 è vietato:
 - vendere e somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
 - parcheggiare le auto in tale via con l'utilizzo di strumenti audio che si sentano all'esterno degli stessi veicoli.

AVVERTE

1. Tutti i suddetti divieti si applicano nel periodo intercorrente tra il 30 aprile 2014 ed il 31 luglio 2014 in via Duca degli Abruzzi;
2. Le violazioni ai divieti di cui alla presente ordinanza, ove non costituiscano diversa fattispecie di reato, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con l'applicazione del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 L. 689/81. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento tenuto in violazione dei divieti contenuti nella presente Ordinanza;
3. La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva ed inviata alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale Guardia di Finanza per quanto di loro competenza;
4. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell'attuazione della presente Ordinanza individuando e generalizzando, ai fini delle successive azioni, eventualmente anche penali, le persone che con i loro comportamenti abbiano violato le prescrizioni contenute nella presente ordinanza
5. Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Puglia Sezione di Lecce o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

Lecce, 24.04.2014

IL SINDACO
Paolo Perrone



Stampa illeggibile in basso a destra.